



**XIX Legislatura
Senato della Repubblica**

4^a Commissione (Politiche dell'Unione europea)

Documento di osservazioni e proposte

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali**

COM(2025) 984 def

7 aprile 2026

Sommario

Premessa	2
1. Impatto dell'acquis ambientale sulle PMI	2
2. Strumenti di semplificazione già introdotti e limiti attuali	2
3. Valutazione della Proposta COM(2025) 984 def.....	3
4. Criticità specifiche nel settore delle energie rinnovabili	5
Conclusioni e proposte	6

Premessa

Le micro, piccole e medie imprese costituiscono la spina dorsale del sistema produttivo italiano ed europeo e sono direttamente coinvolte nell'evoluzione dell'acquis comunitario in materia ambientale. Il loro rapporto con la normativa europea non dipende soltanto dal contenuto delle singole disposizioni, ma soprattutto dalle modalità concrete di applicazione, dal principio di proporzionalità degli obblighi e dalla capacità delle imprese di gestire procedure spesso complesse.

La presente analisi risponde ai quesiti posti, integrando le evidenze normative dell'Unione europea con l'esperienza diretta delle imprese associate.

1. Impatto dell'acquis ambientale sulle PMI

Gli atti fondamentali dell'acquis ambientale incidono in modo significativo sulle PMI, determinando condizioni di autorizzazione, sistemi di controllo e obblighi informativi per ogni attività produttiva. La legislazione orizzontale – Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), accesso alle informazioni ambientali e responsabilità per danni ambientali – definisce un quadro procedurale che coinvolge anche le piccole imprese e ne condiziona le scelte operative.

Particolarmente onerosi risultano i sistemi di rendicontazione ambientale e gli obblighi di comunicazione periodica relativi a emissioni, consumi e rifiuti. La stessa Commissione europea ha più volte riconosciuto che tali adempimenti rappresentano una quota rilevante dei costi amministrativi a carico di micro e piccole imprese.

Anche le direttive settoriali in materia di aria, acqua e rifiuti prevedono autorizzazioni ambientali specifiche, percorsi procedurali complessi che a volte si intrecciano con le norme coordinate di cui sopra. Spesso attività artigianali o microimprese si trovano soggette a requisiti analoghi a quelli imposti a operatori di dimensioni molto superiori, con un impatto proporzionalmente più gravoso.

Per questo la Commissione ha posto tra le proprie priorità la semplificazione degli oneri amministrativi, fissando l'obiettivo di una loro riduzione del 35% a carico delle micro, piccole e medie imprese. Sarebbe auspicabile, accanto alla riduzione dei costi, avere anche certezza dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni, ancora oggi caratterizzati da alti livelli di incertezza anche e soprattutto a livello locale.

2. Strumenti di semplificazione già introdotti e limiti attuali

Negli ultimi anni l'Unione ha avviato diverse iniziative per attenuare l'impatto delle politiche ambientali sulle piccole imprese: dal pacchetto *Omnibus* alla revisione delle tempistiche di rendicontazione sulla sostenibilità, fino alle modifiche alla direttiva sulla dovuta diligenza.

Tuttavia, la semplificazione non è sempre la risposta più efficace. In molti casi le PMI necessitano di misure realmente proporzionate alle loro dimensioni e capacità operative, piuttosto che di semplificazioni generiche. Occorrono requisiti mirati, calibrati sulla dimensione dell'impresa, che mantengano intatti gli obiettivi di tutela ambientale.

Nonostante i progressi, numerose aree dell'acquis rimangono particolarmente onerose. Tra queste spiccano le procedure di autorizzazione ambientale, spesso complesse e non proporzionate alla reale dimensione dell'attività. Ciò è evidente, ad esempio, nell'installazione di piccoli impianti di energia rinnovabile o in interventi di efficienza energetica, che coinvolgono frequentemente microimprese sia come installatori che come beneficiari.

3. Valutazione della Proposta COM(2025) 984 def

Sono condivisibili gli obiettivi della proposta in merito al miglioramento dell'efficienza procedurale e alla riduzione dei ritardi nelle autorizzazioni ambientali. Le attuali lungaggini, soprattutto nei settori dell'edilizia residenziale e delle infrastrutture critiche (*in primis* le energie rinnovabili), rappresentano un ostacolo concreto alla realizzazione dei progetti e al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di transizione energetica.

Tuttavia, permangono alcune preoccupazioni circa l'impatto concreto delle misure sulle PMI:

- **rischio di asimmetria:** le misure proposte potrebbero favorire in modo sproporzionato i grandi progetti pluriennali e multi-autorità, a scapito dei piccoli interventi tipici delle PMI (piccoli impianti rinnovabili, riqualificazioni energetiche, interventi di modesta entità);
- **mancata proporzionalità:** progetti di ridotta portata e basso impatto ambientale sono spesso soggetti agli stessi obblighi di valutazione cumulativa e transfrontaliera previsti per opere di grandi dimensioni.

Per risultare realmente efficace, la semplificazione dovrebbe adottare un approccio basato sul rischio, che preveda procedure accelerate e proporzionate per i progetti di piccole dimensioni e basso impatto, mantenendo invece un controllo rigoroso per quelli di grandi dimensioni e ad alto rischio.

La distinzione tra progetti/settori strategici esistenti, da definire con atti attuativi e futuri rischia di introdurre ulteriore complessità, vanificando in parte l'obiettivo di semplificazione e generando incertezza giuridica.

Osservazioni sugli articoli di interesse:

Articolo 3 – Punto di contatto unico

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Punto di Contatto Unico (PSC) per le autorizzazioni ambientali.

La misura appare, in linea di principio, condivisibile, ma richiede un'attenta valutazione rispetto agli assetti amministrativi già esistenti negli Stati membri. Nel contesto nazionale, sono già operativi strumenti quali il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e gli sportelli ambientali competenti, che svolgono funzioni di coordinamento procedurale e rappresentano il principale punto di accesso per le imprese. L'introduzione di un ulteriore punto di contatto, non integrato con tali strumenti, rischia di risultare dispersiva e poco efficace, in particolare per le micro e piccole imprese che necessitano di riferimenti chiari e univoci.

Invero, il testo del regolamento al paragrafo 2 stabilisce che, dove esista già un punto di contatto unico per la procedura generale di autorizzazione, il PSC ambientale è quello stesso sportello. Si chiede pertanto che in sede di recepimento questa previsione sia rispettata in modo effettivo, designando il SUAP quale PSC senza creare strutture parallele. In assenza di una piena integrazione, il PSC potrebbe determinare una duplicazione dei canali di accesso, un utilizzo di modultistiche differenti, la proliferazione di piattaforme digitali non interoperabili e di conseguenza modalità eterogenee di presentazione delle istanze.

Tali elementi rischiano di aumentare l'incertezza e gli oneri amministrativi, anziché ridurli.

Si ritiene pertanto necessario che il PSC sia configurato non come una nuova struttura autonoma, ma come evoluzione e integrazione dei sistemi esistenti, nel rispetto del principio di unicità del punto di accesso e dell'effettiva interoperabilità tra amministrazioni.

Articolo 5 – Modifiche dei progetti

La disposizione è condivisibile nella logica di non imporre l'intero *iter* di valutazione a modifiche minori o incrementali con impatto ambientale limitato.

Articolo 6 – Preclusione sostanziale

L'introduzione di una base giuridica europea per la preclusione sostanziale (obbligo di sollevare le obiezioni già nella fase amministrativa) è auspicabile. Essa rafforza la certezza del diritto, evita ritardi inutili in sede giudiziaria e garantisce maggiore coerenza tra gli Stati membri.

Articolo 7 – Durata del vaglio e delle valutazioni ambientali

La definizione di durata massima per le procedure di VIA e VAS risponde a una necessità ampiamente condivisa di accelerazione dei processi.

Articolo 10 – Digitalizzazione

Le disposizioni in materia di accessibilità digitale e digitalizzazione delle procedure appaiono condivisibili e potenzialmente efficaci ai fini della semplificazione amministrativa.

In particolare, la possibilità di presentare le istanze in formato elettronico (comma 1) e di monitorare online lo stato di avanzamento delle procedure (comma 2) consente di ridurre in modo significativo gli oneri operativi, con benefici evidenti soprattutto per le micro e piccole imprese.

Di particolare rilievo è inoltre la previsione del comma 3, che introduce un portale centrale unico per la pubblicazione dei dati e delle relazioni ambientali, basato su un sistema informativo geografico. Se attuata in maniera coerente, tale misura risponde concretamente al rischio di frammentazione, che impone alle imprese l'utilizzo di sistemi multipli, con modalità e credenziali differenti. Affinché il

beneficio sia effettivo, è tuttavia essenziale che venga evidenziata la necessità di preservare l'unicità dell'architettura, disincentivando implementazioni disomogenee.

Con riferimento al comma 4, che prevede il completamento della digitalizzazione entro 24 mesi, si esprime apprezzamento per l'obiettivo, ritenendo tuttavia opportuno che la sua attuazione avvenga secondo un approccio graduale e sostenibile.

In questa prospettiva, si ritiene necessario che il processo di digitalizzazione sia progettato secondo criteri di semplicità, interoperabilità e accessibilità. A tal fine, appare prioritario garantire l'integrazione tra i sistemi informativi pubblici, promuovere la standardizzazione della modulistica e delle procedure, nonché assicurare l'interconnessione delle banche dati, così da evitare la duplicazione degli adempimenti e la richiesta di informazioni già disponibili.

La digitalizzazione dovrebbe quindi tradursi in una reale semplificazione per le imprese, riducendo gli oneri amministrativi complessivi, e non in una mera trasposizione digitale di obblighi esistenti o, peggio, nella creazione di nuovi adempimenti tecnologicamente più complessi.

Articolo 11 – Costi amministrativi

L'invito agli Stati membri a sostenere i costi delle valutazioni ambientali per i progetti prioritari è un segnale importante di attenzione verso gli operatori.

Articolo 14 – Pacchetto di strumenti per categorie o settori strategici

La previsione di strumenti derogatori per settori strategici appare eccessivamente frammentaria. Sarebbe preferibile un quadro di accelerazione generale, applicabile in modo trasversale a tutti i progetti rilevanti, in grado di garantire maggiore efficienza, certezza del diritto e proporzionalità.

4. Criticità specifiche nel settore delle energie rinnovabili

Particolare attenzione merita il regime autorizzativo per gli impianti di energia rinnovabile, soprattutto quelli di piccola taglia, realizzati prevalentemente da famiglie e PMI.

Le recenti modifiche normative nazionali (correttivo al d.lgs. 190/2024) non hanno prodotto la semplificazione auspicata. Al contrario, hanno:

- notevolmente ampliato l'elenco dei vincoli che fanno scattare la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) al posto dell'attività libera;
- trasformato la PAS in una procedura onerosa e complessa, simile a un'autorizzazione ordinaria (fino a 150 giorni di durata);
- introdotto la necessità propedeutica del titolo edilizio, generando un doppio iter procedurale anche per interventi di modesta entità (es. fotovoltaico su tetto di capannoni o edifici artigianali).
- Tale duplicazione comporta un aggravio ingiustificato di tempi e costi, vanificando gli obiettivi di semplificazione e creando difformità tra Regioni e Comuni.

In tale contesto, assume particolare rilievo anche il tema dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Una chiara e preventiva definizione di tali aree consentirebbe di ridurre i tempi delle valutazioni ambientali, di aumentare la certezza per le imprese e limitare il livello di discrezionalità amministrativa nelle fasi autorizzative.

In assenza di un quadro chiaro e uniforme, il rischio è quello di mantenere elevati livelli di complessità procedurale e contenzioso, con effetti particolarmente penalizzanti per le PMI, soprattutto nei casi di impianti di piccola taglia e interventi di modesta entità.

Conclusioni e proposte

La proposta COM(2025) 984 def rappresenta un passo importante verso la riduzione degli oneri burocratici e l'accelerazione delle procedure ambientali. Affinché produca effetti concreti sulle PMI è tuttavia necessario:

- rafforzare il principio di proporzionalità e introdurre esplicitamente un approccio basato sul rischio;
- prevedere semplificazioni specifiche e più incisive per i piccoli progetti e interventi di modesta entità;
- garantire che la digitalizzazione e l'esenzione dai costi siano realmente accessibili alle micro e piccole imprese;
- evitare la frammentazione delle deroghe per settore, privilegiando un quadro semplificato trasversale;
- allineare la normativa europea con le esigenze di semplificazione nazionale, in particolare nel settore delle rinnovabili di piccola taglia.

È pertanto essenziale che le misure proposte non si traducano in una moltiplicazione degli strumenti e dei livelli amministrativi, ma in una reale semplificazione fondata su integrazione, proporzionalità e certezza dei tempi, evitando il rischio di ampliare il divario tra grandi operatori strutturati e micro e piccole imprese.